Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI PORRETTA TERME

STATUTO

Approvato con D.C.C. n. 37 del 03/04/00 e modificato a seguito rilievi del CO.RE.CO. con D.C.C. n. 43 del 15/05/00 e successivamente modificato con D.C.C. n. 59 del 28/10/02

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

-.-.-

CAPO I°

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Definizione

1 - Il Comune di PORRETTA TERME è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto, secondo il principio della sussidiarieta' verticale ed orizzontale.

2 - Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art.133 della Costituzione.

Art. 2

Stemma, gonfalone, titolo di città

1 - Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 21.08.1931 del Capo del Governo ed inscritto nel Libro Araldico degli enti morali, ed il Gonfalone, riconosciuto con decreto del Re d'Italia in data 19.01.1931, conformi ai bozzetti in copia allegati che formano parte integrante del presente Statuto.

Art. 3

Territorio

1 - Il Comune di PORRETTA TERME comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n.1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2 - Il territorio di cui al precedente comma comprende:
a) il capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;
b) le frazioni di: CAPUGNANO, CASTELLUCCIO e CORVELLA.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3 - Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art.133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 4

Principi fondamentali

1 - La comunità di PORRETTA TERME: è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2 - L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

3 - Il Comune esercita i propri compiti e le proprie funzioni attribuendo:
a) ai propri organi le funzioni di indirizzo, di controllo e quelli di amministrazione e gestione non riservate ai dirigenti;
b) agli organi burocratici gli atti di gestione e di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

Art. 5

Finalità

1 - Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarieta'. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3 Il Comune ha autonomia statutaria , normativa organizzativa ed amministrativa , nonche' autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

4 - Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

5 - La sfera di governo del comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

6 - L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione ed il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.

7 - Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione organizzate a livello locale a seguito della identificazione dell'interesse comunale.

8 - Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) garantire uno sviluppo socio - economico ordinato ed equilibrato della intera realtà territoriale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, con particolare riferimento alla specifica risorsa termominerale e alle sue utilizzazioni in campo sanitario, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
e) l'uomo costituisce la principale ricchezza della comunità. A tal fine da parte del Comune è posta una costante attenzione ai singoli cittadini indipendentemente dalle condizioni fisiche, psichiche, sociali, politiche, culturali e religiose, promuovendo i valori della vita, della famiglia e della solidarietà;
f) riconosce il ruolo del volontariato, come espressione libera ed autonoma della comunità locale. Il volontariato, nelle forme associate e senza fini di lucro, svolge una funzione complementare a quella delle strutture pubbliche quale portatore di bisogni di solidarietà morale e di pluralismo sociale. L'impiego del volontariato nei programmi comunali e nella gestione dei servizi, con il rispetto dell'autonomia organizzativa interna, si esplica in particolare, nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, del diritto allo studio, della tutela dei beni culturali e ambientali, dello sport e del tempo libero.
g) promuove ed aderisce, nel rispetto delle leggi della Repubblica ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali, ratificata dal Parlamento Italiano il 30.12.1969, a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con Enti Locali di altri paesi anche al fine di cooperare alla costituzione dell'Unione Europea ed al superamento delle barriere fra popoli e culture.

9 - Il Comune per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna:
stabilisce che nella Giunta Comunale, nelle Commissioni consiliari e nelle Consulte vi sia la presenza di entrambi i sessi;
provvede nelle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, di norma, ad assicurare la presenza di entrambi i sessi;
adotta, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 3.2.93, n°29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 6

Programmazione e forme di cooperazione

1 - Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2 - Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, e culturali operanti nel suo territorio.

3 - I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4 - Il Comune gestisce preferibilmente in forma diretta i servizi alla persona, individuando tale settore tra

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

quelli prioritari di intervento.
Il Comune nella gestione di servizi *senza rilevanza industriale* che per ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale lo consentono si avvale preferibilmente di aziende pubbliche o in alternativa di soggetti privati, attraverso l'affidamento in concessione ai sensi dell'*art 113 lett. b) del TUEL* nel rispetto di tutti i diritti dei lavoratori. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana e alla USL.

5 - Allo stesso fine e per rendere nei fatti il metodo della programmazione il Comune introduce tra i propri obiettivi fondamentali la realizzazione concorde della unione con uno o più Comune contermini ai sensi dell'art. 26 della Legge 8.6.90 n. 142 e dell'art. 70 del presente Statuto.

Art. 7

Albo Pretorio

1 - Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II°

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 8

Regolamenti comunali

1 - I regolamenti costituiscono atti normativi fondamentali del Comune.

2 - I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con la legislazione statale in materia di ordinamento dei comuni contenente i principi che costituiscono limite inderogabileper l'autonomia normativa dei comuni nonche' con il presente Statuto;
b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
c) non possono contenere norme a carattere particolare;
d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

3 - Ad intervenuta esecutività ed omologazione, laddove la stessa sia prevista dalla legge, i regolamenti dovranno essere pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entreranno in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

4 - Allo scopo di facilitare l'accesso a chiunque ne abbia interesse viene effettuata a cura della Segreteria Comunale la raccolta di copia di tutti i Regolamenti comunali in vigore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

-.-.-

CAPO I°

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 9

Organi

1 - Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale.

2 - Spettano agli organi istituzionali la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.

3 - La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi per realizzare un'efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II°

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Elezione e composizione

1 - La disciplina della composizione, dell'elezione, della durata in carica del Consiglio e della posizione giuridica del Consiglio e della posizione giuridica dei consiglieri è riservata alla legge.

2 - Le modalità ed i termini della convocazione, la disciplina delle adunanze, il sistema di votazione, il diritto di iniziativa, il dovere di astensione e quant'altro inerente all'attività ed al funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento.

3 - La prima convocazione del Consiglio neo eletto è disposta dal Sindaco entro dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

4 - Trascorso infruttuosamente tale termine, il Segretario comunale informa il Prefetto il quale provvederà alla convocazione ai sensi dell'art. 75, TU 570/60.

5 - Nella prima seduta il Consiglio provvede nell'ordine:
a) alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge ed alla convalida degli eletti nel numero dei consiglieri assegnati al Comune;
b) al giuramento del sindaco
c) alla presa d'atto del provvedimento di nomina dei componenti la Giunta comunale;
d) alla elezione del Presidente del Consiglio con voto palese.

6 - Entro il termine di sessanta giorni dalla convalida degli eletti, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6 bis - Il Sindaco , sentita la Giunta , è tenuto a presentare al Consiglio a meta' mandato una verifica dell'attuazione delle linee programmatiche

7 - Ove taluni consiglieri comunali non siano convalidabili, il Consiglio procede nella stessa seduta alle necessarie surroghe secondo le procedure di cui al successivo art. 12 del presente statuto.

8 - Qualora non risulti convalidabile il Sindaco, si procede allo scioglimento del consiglio ai sensi del combinato disposto dall'art. 37 bis e dall'art. 39 della legge n° 142/90.

9 - Il Consiglio Comunale può prevedere, con apposita deliberazione, che un rappresentante dei cittadini stranieri possa partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SEZIONE I – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10 bis

Il Presidente del Consiglio

1 - Il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati, con voto palese; se nessuna candidato ottiene la maggioranza prevista si procede a nuova elezione entro 15 giorni dalla seduta, a scrutinio segreto. E' eletto Presidente il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti;

2- Il Presidente:

a) Rappresenta il Consiglio Comunale;

b) Ne dirige i lavori;

c) Assicura l'ordine delle sedute e la regolarità delle discussioni;

d) Concede la parola;

e) Proclama il risultato delle votazioni;

f) Valuta la congruità dei documenti presentati dai consiglieri in relazione all'Ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento sul funzionamento del Consiglio;

g) Relaziona il Consiglio Comunale sui pareri dati dalle Commissioni agli argomenti posti all'ordine del giorno;

h) Sospende e scioglie l'adunanza;

i) Programma le adunanze del Consiglio, stabilendone l'Ordine del Giorno attraverso la convocazione della riunione dei capigruppo, del Sindaco o un suo delegato;

j) Promuove ogni azione a tutela dei diritti dei Consiglieri;

k) Promuove ogni forma di garanzia e partecipazione delle minoranze

3 – Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto più voti; in caso di parità di voti, tali funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano d'età.

4 – La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Presidente di Commissione Consiliare;

5 – Il Presidente dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 10 ter

Revoca del Presidente del Consiglio

1 - Il Presidente del Consiglio può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.

2 – La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di 20 giorni e comunque non oltre la seconda seduta nel Consiglio comunale successiva alla sua presentazione.

3 - Il consigliere vicario (come identificato all'art. 10 bis al co. 3) convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca.

4 – La proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consigliere assegnati.

ART. 10 quater

Indennità

1 – Al Presidente del Consiglio spetta una indennità così come prevista dalla normativa vigente.

ART. 10 quinquies

Cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio

1- Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica per:

a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;
d) decadenza.

1 – Le dimissioni del Presidente del Consiglio sono presentate in forma scritta al Sindaco ed hanno effetto dalla loro presentazione senza necessità di presa d'atto e sono irrevocabili.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SEZIONE II – FUNZIONAMENTO E COMPITI

Art. 11

Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1 - I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge nonche' dalle disposizioni del presente statuto e del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio.

2 - I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3 - Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4 - Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

A richiesta del Consigliere la risposta alle interrogazioni o alle interpellanze deve essere data durante la prima riunione del Consiglio Comunale.
Le risposte alle interrogazioni e alle interpellanze devono avvenire sempre in forma scritta.
Le risposte, nei casi contemplati dai due capoversi precedenti del presente comma, devono essere date nella seduta consiliare immediatamente successiva

5 - Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:

a) dagli uffici del Comune, dalle aziende, ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato in esenzione di spesa;
b) dai Responsabili dei Settori o Servizi dell'Ente e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano utili per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.

Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla Legge.

6 - Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b), numero 2) della L. n. 127/97.

7 - Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

8 - I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

9 - Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

10 - Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. I predetti amministratori, nel caso di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, sono tenuti al rimborso di tutti gli oneri eventualmente sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la loro difesa nei vari gradi di giudizio.

Art. 12

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1 - Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2 - Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 18.01.1992 n° 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 13

Scioglimento e sospensione del Consiglio Comunale

1 - Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno nei casi e con le procedure previste dalla legge:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2 - Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'ordinamento.

Art. 14

I Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo

1 - I Gruppi Consiliari debbono essere costituiti da almeno due Consiglieri. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

2 - Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, che nella elezione ha conseguito una graduatoria più alta costituita dai voti di preferenza.

3 - La conferenza dei Capo gruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari: concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

4 - Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capo gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, le Commissioni consiliari e la Giunta comunale.

5 - Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 15

Ruolo e competenze generali del Consiglio Comunale

1- Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico amministrativi affermati nel presente Statuto stabilendo la programmazione generale dell'Ente e adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività secondo quanto stabilito dalla legge.

2 - Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 16

Esercizio della potestà regolamentare

1 - Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto dei principi fissati

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dalla legge e dall presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta o da ogni Consigliere nell'esercizio della propria iniziativa ai sensi dell'art. 31, comma 6° L. n. 142/90 e art. 11 comma 4° del presente Statuto nelle materie di sua competenza.

Art. 17

Commissioni

1 - Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2 - Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega, fermo restando che la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia venga attribuita ad un consgliere di minoranza.

3 - Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4 - Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 18

Attribuzioni delle Commissioni

1 - Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2 - Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.

3 - Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) la nomina del Presidente della Commissione;
b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
e) le modalita' di elezione dei componenti della Commissione.

Art. 19

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Funzionamento del consiglio comunale

1 Il funzionamento del Consiglio , nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto , è disciplinato dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, approvato a maggioranza assoluta, che prevede ,in particolare, le modalita' per la convocazione, e per la presentazione e discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validita' delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esserci la presenza di almeno _la meta'dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco. Il Regolamento disciplina anche la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 20

Criteri generali per il funzionamento del Consiglio

1 - Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal *Presidente del Consiglio* o dal suo sostituto, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il presidente del Consiglio è investito del potere di garantire l'ordine pubblico, l'osservanza della legge e dei Regolamenti e la regolarita' delle discussioni e deliberazioni.
A tal fine ha facolta' di sospendere e di sciogliere l'adunanza , nonche', nelle sedute pubbliche, di ordinare l'espulsione dall'aula di chiunque sia causa di disordine.

3 - Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno:

I. dal 1° Gennaio al 30 Giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente ;
II. dal 1° Settembre al 31 Dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale ;

Al di fuori di questi casi il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria.

4 - Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri entro il termine di 20 giorni dalla richiesta , inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti. E' altresi' tenuto a convocare il Consiglio su richiesta del Sindaco nel termine da questi indicato.
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede , previa diffida , il Prefetto in conformita' a quanto stabilito dall'art 39 comma 5° del TUEL.

5 - Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6 - Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale. Nella seduta di seconda votazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intevento di almeno quattro Consiglieri.

7 - Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

8 - Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.

9 - Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete e comunque sono trattate in seduta segreta le questioni concernenti valutazioni di persone, della loro attività o qualità personale.

10 - Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, con funzioni consultive, referenti e di assistenza curandone la verbalizzazione.

11 - Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri per fare le funzioni di Segretario in caso di assenza o di impedimento del Segretario o quando questi sia direttamente interessato.

Art 21

Decadenza del consigliere

1. I consiglieri che non intervengono , senza giustificati motivi, ad almeno cinque sedute straordinarie od ordinarie del Consiglio, anche non consecutive, nell'ambito del medesimo anno solare sono dichiarati decaduti.

2. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 15 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza, qualora non pervengano entro il medesimo termine documentate ed attendibili giustificazioni.

Art. 22

Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale , quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art 23

Disposizioni transitorie sul funzionamento del consiglio

1 Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio di cui all' articolo 19 del presente Statuto, continuano ad applicarsi relativamente al funzionamento del Consiglio le disposizioni di cui allo Statuto comunale approvato con deliberazione C.C. n. 70 del 04.07.1996

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III°

SINDACO E GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I^ - ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

Art. 24

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1 - Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale secondo le modalità fissate dall'art. 5 della L. 25/03/93 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni.

2 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione .

SEZIONE II^: SINDACO

Art. 25

Sindaco organo istituzionale

1 - Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune ed Ufficiale del Governo.

2 - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla .

3 - Prima di assumere le funzioni di ufficiale di Governo il Sindaco, dopo la convalida da parte del Consiglio Comunale, presta giuramento dinanzi allo stesso Consiglio secondo la formula di cui all'art. 36 comma 6 L. n. 142/90.

4 - La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento. Il giuramento comunque non condiziona l'espletamento delle funzioni di Capo dell'Amministrazione ne' quelle di ufficiale di Governo , che spettano al Sindaco dalla data di proclamazione degli eletti.

Art. 26

Ruolo e funzioni del Sindaco

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1- Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è responsabile dell'amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza istituzionale . Può costituirsi in giudizio previa deliberazione della Giunta Comunale, che lo autorizza.

2 - Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nomina e revoca i responsabili dei servizi e il segretario comunale, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le norme del Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

3 - E' Ufficiale del Governo e, nei servizi di competenza statale, ha le attribuzioni previste dalla legge.

4 - Ha facoltà di delegare le proprie funzioni ad uno o più assessori, con atto scritto che indichi espressamente le materie affidate ed i poteri delegati.

5 - Ha poteri di ordinanza sia come Autorità Locale che come Ufficiale di Governo. Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo' richiedere al Prefetto , ove occorra, l'assistenza della forza pubblica .In caso di emergenza , connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico , ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza, il Sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

6 - Ha alle sue dipendenze dirette la Polizia Municipale.

7 - Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovraintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune.

8 – Il Sindaco convoca e presiede la Conferenza dei capi Gruppo .
Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

9 - Sono inoltre attribuite al Sindaco, quale organo del Comune, le funzioni amministrative in materia sanitaria rimaste di competenze dell'Amministrazione comunale, che sono esercitate quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13 della legge n° 833/1978.

10 - Il Sindaco è organo competente in ordine alla emanazione delle ordinanze-ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione per le sanzioni amministrative ove il Comune è autorita' competente a ricevere il rapporto della violazione , ai sensi degli art. 17 e 18 della legge n. 689 del 24.11.1981.

Art. 27

Vice Sindaco

1 - Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco apposita nomina per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento con esclusione delle competenze attribuite in via esclusiva al

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Sindaco.

2 - Rientrano nella competenza esclusiva del Sindaco:
- nomina e revoca del Segretario Comunale, nomina e revoca del Direttore Generale e dei Responsabili di Settore.

3 - Tale nomina deve essere comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.

4 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco, sino allo svolgimento delle elezioni.

5 - Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 - comma 4 bis - della Legge 19/03/1990 n° 55 come modificato dall'art. 1 della Legge 18/01/1992 n° 16.

6 - In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano d'età.

7 - Ai sensi dell'art. 38 - comma 4 - della legge 08/06/90, n° 142, la sostituzione del Sindaco si esplica anche per le funzioni di Ufficiale di Governo.

8 - È sempre fatta salva la facoltà del Sindaco di revocare il proprio atto di *nomina*.

9 - Il Consiglio prende atto dei provvedimenti del Sindaco.

Art. 28

Delega del Sindaco

1 - Il Sindaco ha facoltà di delegare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni di propria competenza quale capo dell'Amministrazione comunale anche per atti che non siano dalla Legge o dallo Statuto riservati al Segretario Comunale o ai responsabili dei procedimenti.

2 - Le deleghe di cui al presente ed al precedente articolo devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

3 - Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco della mancata attuazione delle direttive contenute nell'atto di delega.

Art. 29

Dimissioni - Impedimento - Rimozione - Decadenza
Sospensione - Decesso del Sindaco

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1 - In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

2 - Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto, senza apposizione di condizioni, al Consiglio comunale e diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio , con contestuale nomina di un commissario

3 - Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

4 - Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco come precisato dall'art.26.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SEZIONE III^ - LA GIUNTA COMUNALE.

Art. 30

Composizione

1 - La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori entro il limite massimo consentito dalla normativa vigente tra cui un Vicesindaco, al quale spetta surrogare il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della Legge 9 Marzo 1990, n° 55, come modificato dall'art. 1 della Legge 18 Gennaio 1992, n° 16.

2 – Il numero di Assessori di cui al comma 1° viene stabilito dal Sindaco con proprio provvedimento.

3 - Il Sindaco provvede alla nomina entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, assicurando, qualora possibile, la presenza di ambo i sessi.

Art. 31

Assessori extraconsiliari

1 - Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

2 - La presenza degli Assessori di cui al 1° comma non modifica il numero degli Assessori componenti la Giunta, di cui al comma 1° dell'articolo precedente.

3 - Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare: partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 32

Anzianità degli Assessori

1 - Assessore Anziano è il più anziano di età fra i nominati.

2 - All'Assessore Anziano in mancanza della contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale Ufficiale di Governo sia quale Capo dell'Amministrazione comunale.

Art. 33

Durata in carica della Giunta e casi di decadenza

1 - La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco.

2 - Le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

3 - Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.

4 - La Giunta decade oltre nel caso di cui al precedente comma 2°, per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e rimane in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco. Sino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art. 34

Mozione di sfiducia

1 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2 - La mozione si sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.

3 - La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda alla convocazione nei modi e termini stabiliti dall'art.36, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4 - L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 35

Cessazione di singoli componenti della Giunta

1 - Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

d) decadenza.

2 - Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate in forma scritta al Sindaco e hanno effetto dalla loro presentazione senza necessità di presa d'atto e sono irrevocabili.

3 - Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio, quando non osservino gli indirizzi di governo proposti dal Sindaco ed approvati dal Consiglio Comunale.

4 - Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5 - Alla sostituzione degli Assessori dimissionari o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta.

Art. 36

Funzionamento della Giunta

1 - L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2 - La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa la data della riunione e gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. È presieduta dal Sindaco, o dal Vice Sindaco nei casi di cui al precedente art. 32, 1° comma.

3 - La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti arrotondata all'unità superiore ed a maggioranza assoluta di voti.

4 - Le sedute della Giunta sono segrete. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale preposto alla redazione del verbale.

5 - Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

6 - Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, i funzionari del Comune.

7 - Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune, in enti, aziende, consorzi, commissioni.

8 - Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto.

Art. 37

Esercizio delle funzioni di Assessore

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1 - Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

2 - Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

3 - L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto: la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 38

Ruolo e competenze della Giunta

1 - La Giunta collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'amministrazione del comune e della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2 - La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del sindaco , degli organi di decentramento, del segretario e dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nella attuazione degli indirizzi generali, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3 - E' altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

4 - In particolare definisce gli obiettivi di gestione e li affida ai Responsabili dei Servizi, unitamente alle necessarie dotazioni. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

5 - Spetta in particolare alla Giunta:
- approvare gli schemi di bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica e la proposta di rendiconto;
- predisporre, in collaborazione con i responsabili dei servizi, i programmi di opere pubbliche, i Piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
- approvare i prelievi dal fondo di riserva del Bilancio di previsione, dandone comunicazione al Consiglio nei termini stabiliti dal Regolamento comunale di contabilita'

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- proporre al Consiglio:
  - i regolamenti da adottare, alla cui stesura provvedono i Responsabili dei Servizi interessati in collaborazione con il Segretario comunale;
  - le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione o modifica di forme associative, l'assunzione o la dismissione di pubblici servizi e le modalità della loro gestione;
  - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonchè la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.

  la assunzione di mutui che non siano gia' stati previsti in atti approvati dal Consiglio

  l'emissione di prestiti obbligazionari

6 - Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonchè il provvedimento di approvazione del PEG ex art. 11 D.Lgs. 77/95 e s.m. possono assegnare ulteriori atti alla competenza della Giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

-.-.-

CAPO I°

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 39

Interventi nel procedimento amministrativo

1 - In conformità con quanto previsto dalla legge, l'Amministrazione comunale assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo nelle forme e con le modalità indicate dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

Art. 40

Istanze

1 - I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2 - La risposta all'istanza viene fornita nelle forme e con le modalità indicate dal Regolamento degli Istituti di partecipazione.

3 - Le modalità dell'istanza sono indicate dal Regolamento che deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità.

Art. 41

Petizioni

1 - Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2 - Il Regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3 - Entro 40 giorni dal ricevimento della petizione deve essere data risposta scritta.

4 - Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.
Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5 - La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 42

Proposte

1 - N° 100 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'eventuale attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2 - L'organo competente esamina la proposta entro 30 giorni dalla presentazione e qualora il Consiglio o la Giunta non si siano pronunciati entro il predetto termine la stessa è posta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II°

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 43

Principi generali

1 - Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2 - La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune, attraverso libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

3 - La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento continuativo nei rapporti con il Comune.

4 - Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni di giovani e di anziani; le associazioni animaliste ed ogni forma di libera associazione che abbia le caratteristiche indicate al comma precedente.

5 - Il Comune, oltre alle libere forme associative, valorizza altri "organismi associativi" quali le libere organizzazioni di volontariato, le fondazioni, i comitati anche a livello territoriale e le istituzioni private, istituendo all'uopo apposito "Albo degli Organismi associativi" con le modalità previste nel Regolamento degli Istituti di partecipazione.

6 - Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

7 - L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti su specifici problemi.

8 - Per tutto quanto contemplato nel presente articolo, il Regolamento degli Istituti di Partecipazione dovrà contenere la esauriente indicazione delle forme e degli strumenti con cui l'Amministrazione procederà ad adeguata informazione pubblica delle attività derivanti dalla partecipazione diretta dei cittadini alla vita amministrativa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 44

Le associazioni Pro-loco

1 - Il Comune, nell'ambito della previsione della legge regionale, riconosce e valorizza la funzione delle Pro-loco per il suo ruolo di soggetto promotore di iniziative culturali, sociali, turistiche e sportive, d'interesse della comunità.

2 - Il Comune, patrocina le iniziative fornendo tutta la collaborazione necessaria, qualora le ritenga di particolare interesse.

3 - Il Comune può concedere particolari contributi alla Pro-loco, nell'ambito dei limiti delle proprie risorse finanziarie e per le attività di cui al comma precedente, nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento comunale per la concessione di contributi.

Art. 45

Associazioni

Il Sindaco registra previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente art. 48 le Associazioni che operano sul territorio istituendo all'uopo apposito Albo con le modalità indicate nel Regolamento di partecipazione.

Art. 46

Consulte territoriali

1 - Per ciascuna delle frazioni di cui all'art. 3 del presente Statuto è costituita una consulta territoriale. Il Regolamento puo'prevedere una diversa articolazione delle frazioni in base a ragioni di omogeneita' del territorio e della popolazione interessata.

2 - Composizione, nomina, funzioni, attribuzioni, organi e modalità di funzionamento delle consulte territoriali sono disciplinate da apposito regolamento da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto. Per l'approvazione del regolamento in oggetto valgono le stesse norme disciplinanti l'approvazione dello Statuto.

3 - La Giunta comunale assicura alla Consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

4 - La Giunta comunale assicura alle Consulte i locali, e i mezzi strumentali per l'esercizio della loro attività.

Art. 47

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Informazioni contenute nel bilancio comunale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, 7° comma del D.Lgs. 25.02.95 n. 77 la Giunta Comunale assicura l'invio alle Associazioni di cui al precedente art. 49 bis nonchè alle Consulte territoriali di cui al precedente art. 50, di copia del bilancio annuale e dei suoi allegati.
Inoltre la Giunta assicura ai cittadini la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale promuovendo le iniziative più idonee.

Art. 48

Partecipazione alle Commissioni

1 - Le Commissioni consiliari, su richiesta delle Associazioni e degli Organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III°

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 49

Referendum

1 - Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2 - Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo anno.

3 - Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 25 per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale con decisione della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

4 - il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 50

Effetti del referendum

1 - Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2 - Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 51

Diritto di accesso

1 - Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2 - Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3 - Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 52

Diritto di informazione

1 - Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle istituzioni esistenti sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2 - L'Ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali delle notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3 - L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4 - La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5 - Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

6 - Nei rapporti con i cittadini i dipendenti comunali sono tenuti ad indicare le proprie generalità, sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO IV°

DIFENSORE CIVICO

Art. 53

Istituzione

1 - Al fine di garantire il buon andamento, l'imparzialità, la tempestività e la correttezza dell'azione amministrativa il Comune promuove l'istituzione del "Difensore Civico" in ambito della Comunità Montana o attraverso forme assicurative di collaborazione con altri comuni o valendosi dell'opportunità prevista dallo Statuto della Provincia di Bologna relativamente al Difensore Civico provinciale, una volta istituito, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di una apposita Convenzione.

2 - A richiesta di chiunque vi abbia interesse il Difensore civico può intervenire presso l'Amministrazione comunale per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

3 - Il Difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi che egli ritenga di particolare gravità.

4 - Nello svolgimento della sua azione il Difensore civico può rilevare eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IV

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I°

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E STATUS DEL PERSONALE

Art. 54

Principi organizzativi

1. L'attività amministrativa dell'Ente è improntata al raggiungimento di obiettivi prefissati dagli organi elettivi ed attuati dalla struttura quale momento di progettualità tecnica e di effettiva realizzazione.

2. L'organizzazione del lavoro avviene secondo progetti - obiettivo, programmi e secondo i seguenti principi:
   a) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
   b) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
   c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.

Art. 55

Organizzazione degli uffici e del personale

1 - Il Comune disciplina con il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità alle norme del presente Statuto,la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, le modalita'di assunzione agli impieghi avuto riguardo alle esigenze funzionali e gestionali connesse con la attività istituzionale.

Art. 56

Struttura Comunale

1 - La struttura organizzativa dell'Ente si articola in settori.

2 - Nel settore si individua la struttura di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

3 - Il settore può articolarsi in "servizi" ed anche in "unità operative". La direzione dei settori è attribuita con

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

le modalità stabilite dal Regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

4 - I settori di attività per ragioni di coordinamento o di funzionalità e per l'attribuzione degli incarichi di cui all'art. 51 comma 6 della L. n. 142/90 possono essere coordinati tra loro per aree funzionali.

Art. 57

Disciplina dello status del personale

1 - Sono disciplinati con il regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi:

a) i servizi, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali per la loro organizzazione;
b) le modalità per il coordinamento tra i responsabili di settore ed il Segretario Comunale e/o Direttore Generale , nonché l'attribuzione agli stessi di responsabilità gestionali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi elettivi;
c) i criteri per la formazione professionale e l'aggiornamento del personale;
d) le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione all'espletamento di collaborazioni esterne.

2 - Il personale è inquadrato, nel rispetto della normativa contrattuale che regola la materia, in categorie e profili professionali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa .

4 - L'inquadramento, inoltre, riconosce un livello di professionalità, ma non determina automaticamente l'affidamento di responsabilità su unità organizzative, servizi o Settori o la collocazione in posizione gerarchicamente sovraordinata ad altri operatori.

5 - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi , secondo criteri di funzionalità ed efficenza degli uffici e flessibilità organizzativa nella gestione delle risorse umane assegnate a ciascun Servizio.

6 - L'organizzazione dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

7 - La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce organico generale.

8 - In apposite tabelle, relative a ciascuna categoria allegata al Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, verranno specificati, i profili professionali e le singole dotazioni organiche nonchè i requisiti di accesso dall'esterno e dall'interno .

Art. 58

Responsabili di Settore e/o Servizio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. I Responsabili di Settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi e del raggiungimento degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente, alla cui formulazione partecipano con autonome proposte, analisi di fattibilità ed elaborazione di dati.

2. Ai Responsabili di Settore nei limiti consentiti dalla Legge e nel rispetto degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico spetta, in particolare ed in via esclusiva, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
   A tal fine i Responsabili di Settore adottano atti a rilevanza esterna , relativi alla gestione delle funzioni e dei servizi dell'Ente, alla gestione del personale, alla gestione dell'entrata e della spesa.

3. Gli atti a rilevanza esterna, che comportano spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dal Responsabile di Settore all'interno degli stanziamenti di Bilancio e nei limiti posti dalla Legge o dall'Ente stesso, esclusivamente nel rispetto degli indirizzi formulati dagli Organi dell'Ente e con l'obbligo di relazione periodica agli stessi.

4. In particolare spettano ai Responsabili di Settore:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso
- la responsabilita' delle procedure di appalto e di concorso
- la stipulazione dei contratti
- gli atti di gestione finanziaria,ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa
- i provvedimenti di autorizzazione,concessione o analoghi , il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge , dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
-. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonchè i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;

- le attestazioni,certificazioni,comunicazioni,diffide , verbali,autenticazioni,legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza
- gli atti ad essi attribuiti dal presente Statuto e dai Regolamenti o in base a questi , delegati dal Sindaco

- la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della corresponsione di benefici economici e del trattamento economico accessorio previsti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata;
- promuovere e resistere alle liti con il potere di conciliare e di transigere fermo restando quanto disposto dall'art.12 c1° della legge 3 aprile 1979 n.103
- l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale subordinato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e servizi;
- la individuazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90;
- la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio;
- l'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico, nonchè la articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le Organizzazioni Sindacali;

5. Nelle attività di gestione l'atto del Responsabile di Settore assume la forma della determinazione.
   La determinazione deve essere redatta per iscritto dal dipendente incaricato per l'istruttoria e deve essere

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sottoscritta da chi esercita le funzioni di Responsabile di Settore. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce la disciplina e le modalità di redazione delle determinazioni.

6. I Responsabili di Settore rispondono delle loro attribuzioni agli Organi Comunali. .

7. Al termine di ogni anno, i Responsabili di Settore provvedono a redigere in rendiconto dell'attività svolta dal proprio Settore. Tale rendiconto viene acquisito agli atti e di esso viene fatta menzione nella deliberazione di approvazione del conto consuntivo.

8. In caso di vacanza , assenza o impedimento del Responsabile di Settore le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco a un dipendente scelto tra quelli in servizio di ruolo presso il medesimo Settore inquadrati nella qualifica sub-apicale oppure a dipendente nominato responsabile di altro Settore. . Tale conferimento puo' comportare il diritto al trattamento economico superiore qualora ricorrano le condizioni stabilite dalla legge nonche'dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi per l'attribuzione delle mansioni superiori. In tal caso , fermo restando la competenza del Sindaco in merito alla nomina del Responsabile, le mansioni superiori sono attribuite con atto del Direttore Generale, ove previsto, oppure del Segretario comunale.

9. La responsabilita' dei Settori o di parte di essi, unitamente al potere di assumere atti di gestione puo' essere attribuita con una delle seguenti forme :

a) ai dipendenti in posizione apicale all'interno di ogni Settore;

b) mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente con deliberazione motivata di diritto privato ex art.110 comma 1° TUEL;

c) mediante contratti a tempo determinato di Dirigenti al di fuori della dotazione organica ex art. 110 comma 2° TUEL e secondo le modalita' e i limiti stabiliti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi ;

d) mediante convenzioni con altri Comuni aventi ad oggetto l'esercizio associato di funzioni amministrative o di servizi che prevedano l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art 54 da parte di dipendenti di altro Comune;

e)al Segretario comunale con apposito conferimento da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lett. d), TUEL , in relazione alle esigenze di organizzazione del Comune.

Art. 59

Collaborazioni esterne

1 - Per obiettivi determinati e con convenzione a termine, il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 60

Responsabilità e sanzioni disciplinari

1 - Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, stabilendo anche le relative modalità di funzionamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II°

SEGRETARIO COMUNALE ,VICE SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE

Art 61

Il Segretario comunale
Ruolo e funzioni

1 - Il Segretario Comunale, nominato dal Sindaco e dipendente funzionalmente dall'Amministrazione Comunale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi e dei responsabili dei servizi del Comune, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2 - Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei settori ed eventualmente dei dirigenti e coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.

3 - Esercita altre funzioni attribuitegli dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi o conferitegli con atto scritto dal Sindaco. In particolare il Sindaco, in relazione alle esigenze di organizzazione del Comune, può conferire con proprio provvedimento tutte le funzioni di Responsabile di Settore o solo alcune di esse al Segretario comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4°, lett. d), TUEL.

4 - Può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.

5 - Partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.

6 - Nel caso in cui non sia stato nominato un Direttore Generale ai sensi dell'art. 108 TUEL. le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco con provvedimento scritto al Segretario Comunale previa delibera di Giunta.

Art. 62

Vice Segretario

1 Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi prevede la figura professionale del Vice Segretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso del titolo richiesto per l'esercizio delle funzioni di Segretario comunale.

2 Il vice Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 63

Il Direttore Generale

1 Il Sindaco , previa delibera della Giunta comunale , puo'nominare un Direttore Generale , al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato , secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi , dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2 In tal caso il Direttore Generale dovra' provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3 Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obbiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartira' il sindaco.

4. Il Direttore Generale sovraintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficenza tra i responsabili di Settore che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

5 La durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che puo'precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obbiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonche' in ogni altro caso di grave opportunita'.

6 Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco con provvedimento scritto al Segretario Comunale previa delibera di Giunta.

Art 64

Funzioni del Direttore Generale

1 Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obbiettivi previsto dalle norme della contabilita', sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2 Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone , sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco , programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari ;
b) organizza e dirige l'attivita'dei responsabili di Settore , coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta ;
c) verifica l'efficacia e l'efficenza dell'attivita' degli uffici ;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili di Settore e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il Regolamento , in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei responsabili di Settore;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

f) gestisce i processi di mobilita' intersettoriale del personale ;
g) riesamina periodicamente , sentiti i responsabili dei settori , l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo , proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

CAPO III°

Servizi

Art. 65

Servizi pubblici locali

1 - I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

2 - I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

3 - La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costitutite o partecipate dall'Ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

4 - I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento che dovrà al suo interno prevedere espresso riferimento alle garanzie circa la trasparenza nella gestione del servizio, la sua generale accessibilità e i requisiti qualitativi da rispettare e la partecipazione degli utenti.

5 - Ai fini di cui alla precedente lettera b), il Comune può partecipare con proprie quote a società di capitale.

6 - Le decisioni relative all'assunzione diretta alle forme di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio Comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sugli aspetti economici e finanziari della proposta.

Art. 66

Azienda speciale e Istituzione

1 - Il Consiglio Comunale, per la gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può deliberare, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, la costituzione di aziende speciali preposte anche a più servizi, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

approvandone nel contempo lo Statuto.

2 - Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo strumentale per l'esercizio dei servizi sociali dotato di sola autonomia gestionale.

3 - Organi dell'azienda o della istituzione sono:
a) Il Consiglio di Amministrazione;
b) Il Presidente;
c) Il Direttore.

4 - Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, al quale ne dà comunicazione scritta. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel comune le cariche di Consiglieri comunali e circoscrizionali, di Assessore e di Revisori dei conti ed Amministratori di altre aziende speciali. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune o di altre aziende speciali comunali.

5 - Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica per dimissioni. Nei casi di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi comunali o di ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati ovvero di pregiudizio degli interessi del comune o dell'azienda, il Sindaco può revocare con atto motivato i suddetti organi.

6 - Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. Nella azienda speciale è nominato di norma a seguito di concorso, secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'azienda che disciplina altresì le ipotesi di revoca. Nelle Istituzioni il Direttore è nominato dal Sindaco, per un periodo di tempo determinato, può essere riconfermato e può essere scelto anche fra i dipendenti del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 51, comma 5, legge 142/90.

7 - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8 - Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

9 - Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10 - Con il Regolamento di cui al precedente art.68 c.4, verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 67

Rapporti con la Comunità Montana

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1 - Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo, ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima.

2 - L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO IV°

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 68

Convenzioni

1 - Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2 - Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3-Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni , che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti , ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 69

Consorzi

1 - Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente Statuto, in quanto compatibili.

2 - A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione a' sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3 - La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.

4 - Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.

Art. 70

Unione di Comuni

1. Ricorrendone i presupposti il Comune può costituire una Unione con altri Comuni contermini per

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi.

2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati con unica deliberazione consiliare, con le procedure e la maggioranza richiesti dal presente Statuto per le modifiche statutarie .

3. Lo Statuto individua gli organi dell'Unione e le modalita' per la loro costituzione e individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse .

4. L'Unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria organizzazione , per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

Art. 71

Accordi di programma

1 - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2 - A tal fine il Sindaco convoca una Conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3 - L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4 - Qualora l'accordo adottato comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5 - La disciplina degli Accordi di Programma, prevista dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli Accordi di Programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

-.-.-

CAPO I°

Principi generali

Art. 72

Ordinamento

1 - L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2 - Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3 - Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 73

Attività finanziaria del Comune

1 - La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ed imposte erariali e regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.

2 - I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3 - Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina, nel rispetto dei limiti di legge, l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione anche in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II°

Amministrazione contabile

Art. 74

Amministrazione dei beni comunali

1 - Di tutti i beni del Comune deve essere redatto un apposito inventario.

2 - Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.

3 - L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione, la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento, nell'ambito dei principi di legge.

4 - Il Consiglio comunale delibera l'accettazione e il rifiuto di lasciti e donazioni di beni.

Art. 75

Bilancio e programmazione finanziaria

1 - L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli Enti Locali ed in conformità alle norme del presente statuto.

2 - La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione coincidente con l'anno solare redatto in termini di competenza per l'anno successivo deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro i termini di legge osservando i principi di unità, annualità universalità, ed integrità, veridicità pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita all'art. 162 del T.U.E.L , non può presentare un disavanzo.

3 - La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine, entro il termine previsto dal Regolamento di Contabilità, la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale, e le proposte di provvedimenti eventualmente necessari a dare coerenza alla manovra finanziaria nel campo delle entrate comunali, ove disposizioni legislative non prescrivano diverse scadenze temporali o adempimenti applicativi.

Art. 76

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Bilancio pluriennale

1 - Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione, contiene le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese che si prevede di acquisire ed impiegare nel periodo considerato in relazione alla legislazione vigente e agli effetti degli interventi e provvedimenti individuati e programmati nell'esercizio dell'autonomia finanziaria del Comune.

2 - Il bilancio pluriennale esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune e costituisce presupposto formale ed amministrativo degli investimenti comunali. Gli stanziamenti hanno carattere autorizzatorio.

Art. 77

Relazione previsionale e programmatica

1 - La relazione previsionale e programmatica espone il quadro della situazione economico-finanziaria nel quale il Comune esercita la propria azione amministrativa e ne esplicita gli indirizzi che intende perseguire, individuandone gli obiettivi anche in relazione agli obiettivi programmatici e alla legislazione dello Stato e della Regione.

2 - Per quanto attiene ai contenuti ed alle modalità di redazione, si fa rinvio all'art. 170 del T.U.E.L. ed al Regolamento Comunale di Contabilità.

Art. 78

Risultati della gestione -Rendiconto

1 - L'esercizio finanziario comprende, oltre alle operazioni relative alle entrate e alle spese autorizzate col bilancio e relative variazioni, debitamente approvate, anche tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio durante l'esercizio.

2 - I risultati gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

3 - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo e viene depositato dopo l'approvazione per 30 gg. consecutivi presso la Segreteria dell'Ente.

4 - I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, sia la relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate. Il rendiconto rappresenta anche fonte di cognizione della funzione di coordinamento della finanza locale con quella dello Stato e delle Regioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III°

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 79

Finalità

1 - Il controllo economico interno della gestione che ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale e che si attua secondo le norme del D.Lgs. n°29/93, del T.U.E.L., del presente Statuto e del Regolamento di contabilità, deve consentire la verifica dei risultati in rapporto agli obiettivi e, attraverso sistematiche rilevazioni in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione, al fine di adottare gli interventi organizzativi eventualmente necessari al conseguimento degli obiettivi programmati.

2 - Attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, nonché sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, il controllo interno della gestione deve assicurare, agli organi di governo dell'Ente, tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare i processi di sviluppo dell'organizzazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO IV°

Revisione economico-finanziaria

Art. 80

Il Collegio dei revisori dei conti

1 - Il Consiglio Comunale affida la revisione economico finanziaria ad un collegio di revisori o ad un revisore secondo quanto previsto dall'art. 234 del T.U.E.L. in ordine alla composizione e alle modalità di nomina.

2 - Le cause di ineleggibilità, incompetenza, decadenza dei Revisori sono quelle previste dall'art.236 del T.U.E.L..

3 - La durata dell'incarico e le cause di cessazione sono disciplinate dall'art. 235 del T.U.E.L..

4 - Per quanto attiene alle funzioni si fa riferimento all'art. 239 del T.U.E.L. ed al Regolamento di contabilità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO V°

Servizio di tesoreria

Art. 81

1 - Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.9 del D.L. 10 novembre 1978 n.702, convertito nella legge 8 gennaio 1979 n. 3.
d) i rapporti dei Comune con il Tesoriere sono regolati dal capo V° del D.Lgs. n°77/95 e dal Regolamento di contabilità di cui all'art.152 del T.U.E.L., nonché dall'apposita convenzione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO VI°

Disciplina dei contratti

Art. 82

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge , dal presente Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti nonche'dal Regolamento per l'esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa

3. La determinazione deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Responsabile del Settore funzionale che ha provveduto all'istruttoria della relativa deliberazione.

5. Il Segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO VII°

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 83

Norme transitorie

1 - Sino all'entrata in vigore dei regolamenti ai quali si fa rinvio nel presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e del presente Statuto.

Art. 84

Pubblicazione ed entrata in vigore

1 - Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel "Bollettino Ufficiale" della Regione e contemporaneamente affisso all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi.

2 - Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3 - Il presente statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

4 - Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.